

Emendamento 79

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Martina Anderson, Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione**A8-0434/2018****Juan Fernando López Aguilar**

Codice dei visti

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD))

Proposta di regolamento**Considerando 2***Testo della Commissione*

(2) L'Unione dovrebbe usare la politica dei visti nella cooperazione con i paesi terzi *e per* garantire ***un migliore*** equilibrio tra le preoccupazioni in materia di ***migrazione e di*** sicurezza, le considerazioni economiche e le relazioni esterne in generale.

Emendamento

(2) L'Unione dovrebbe usare la politica dei visti nella cooperazione con i paesi terzi ***al fine di*** garantire ***il giusto*** equilibrio tra le preoccupazioni in materia di sicurezza, le considerazioni economiche ***umanitarie*** e le relazioni esterne in generale. ***In particolare, deve garantire il rispetto degli obblighi che derivano dal diritto internazionale, in special modo la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, i patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, nonché il Protocollo di New York del 1967, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, la Convenzione sui diritti dell'infanzia e la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne.***

Or. en

7.12.2018

A8-0434/80

Emendamento 80

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Martina Anderson, Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0434/2018

Juan Fernando López Aguilar

Codice dei visti

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD))

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Qualora un paese terzo non cooperi alla riammissione dei suoi cittadini fermati in situazione irregolare e non collabori efficacemente al processo di rimpatrio, è opportuno adottare un'applicazione restrittiva e temporanea di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 tramite un meccanismo trasparente basato su criteri obiettivi, al fine di rafforzare la cooperazione di tale paese terzo alla riammissione dei migranti irregolari.

soppresso

Or. en

7.12.2018

A8-0434/81

Emendamento 81

**Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson,
Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis**
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0434/2018

Juan Fernando López Aguilar

Codice dei visti

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 810/2009

Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

***(1 bis) all'articolo 1, il paragrafo 3 è
soppresso;***

Or. en

Motivazione

Viene soppresso il seguente testo: "Il presente regolamento elenca anche i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo di un visto di transito aeroportuale in deroga al principio di libero transito stabilito dall'allegato 9 della convenzione di Chicago relativa all'aviazione civile internazionale e definisce le procedure e le condizioni per il rilascio del visto ai fini del transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti degli Stati membri". Si tratta di un emendamento orizzontale che, se approvato, eliminerebbe l'obbligo del visto di transito aeroportuale.

7.12.2018

A8-0434/82

Emendamento 82

**Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson,
Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis**
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0434/2018

Juan Fernando López Aguilar

Codice dei visti

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 810/2009

Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) il punto 5 è soppresso;

Or. en

Motivazione

Viene soppresso il seguente testo: "visto di transito aeroportuale": visto valido per il transito nelle zone internazionali di transito di uno o più aeroporti degli Stati membri". Si tratta di un emendamento orizzontale che, se approvato, eliminerebbe l'obbligo del visto di transito aeroportuale.

7.12.2018

A8-0434/83

Emendamento 83

**Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson,
Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis**
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0434/2018

Juan Fernando López Aguilar

Codice dei visti

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 810/2009

Articolo 13 – paragrafo 7 – lettera a

Testo in vigore

Emendamento

(a) bambini di età inferiore a dodici anni;

*(9 bis) all'articolo 13, paragrafo 7, la
lettera a) è sostituita dalla seguente:*

*“(a) minori di età inferiore a diciotto
anni;”;*

Or. en

Motivazione

Emendamento volto a evitare che siano raccolti i dati biometrici di minori di età inferiore a 18 anni.

7.12.2018

A8-0434/84

Emendamento 84

**Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson,
Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis**
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0434/2018

Juan Fernando López Aguilar

Codice dei visti

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 – lettera a

Regolamento (CE) n. 810/2009

Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. I consolati degli Stati membri, nel quadro della cooperazione locale Schengen di cui all'articolo 48, valutano l'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1, per tenere conto delle circostanze locali *e dei rischi migratori e per la sicurezza*.

5. I consolati degli Stati membri, nel quadro della cooperazione locale Schengen di cui all'articolo 48, valutano l'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1, per tenere conto delle circostanze locali.

Or. en

7.12.2018

A8-0434/85

Emendamento 85

**Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson,
Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis**
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0434/2018

Juan Fernando López Aguilar

Codice dei visti

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12 – lettera f

Regolamento (CE) n. 810/2009

Articolo 16 – paragrafo 8 bis

Testo della Commissione

Emendamento

(f) è inserito il seguente paragrafo:

soppresso

"8 bis. Ogni due anni la Commissione valuta l'esigenza di rivedere l'importo dei diritti per i visti di cui all'articolo 16, paragrafi 1, 2 e 2 bis, tenendo conto di criteri obiettivi quali il tasso d'inflazione generale a livello dell'UE pubblicato da Eurostat e la media ponderata delle retribuzioni dei funzionari degli Stati membri, e, se opportuno, modifica l'importo dei diritti per i visti mediante atti delegati.";

Or. en

Emendamento 86

**Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson,
Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis**
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione**A8-0434/2018****Juan Fernando López Aguilar**

Codice dei visti

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD))

Proposta di regolamento**Articolo 1 – punto 18**

Regolamento (CE) n. 810/2009

Articolo 25 bis

*Testo della Commissione**Emendamento***(18) è inserito il seguente articolo:*****soppresso******"Articolo 25 bis******Cooperazione in materia di riammissione***

1. L'articolo 14, paragrafo 6, l'articolo 16, paragrafo 1 e paragrafo 5, lettera b), l'articolo 23, paragrafo 1, e l'articolo 24, paragrafo 2, non si applicano ai richiedenti o alle categorie di richiedenti che sono cittadini di un paese terzo che si ritiene non cooperi a sufficienza con gli Stati membri nella riammissione dei migranti irregolari, sulla base di dati pertinenti e obiettivi, in conformità del presente articolo. Il presente articolo non pregiudica i poteri conferiti alla Commissione dall'articolo 24, paragrafo 2 quinquies.

2. La Commissione valuta regolarmente la cooperazione dei paesi terzi in materia di riammissione, tenendo conto, in particolare, dei seguenti indicatori:

(a) il numero di decisioni di rimpatrio emesse nei confronti di persone provenienti dal paese terzo in questione il cui soggiorno nel territorio degli Stati

membri è irregolare;

(b) il numero di rimpatri effettivi di persone destinatarie di decisioni di rimpatrio in rapporto al numero di decisioni di rimpatrio emesse nei confronti di cittadini del paese terzo in questione, compreso, se del caso, sulla base di accordi di riammissione dell'Unione o bilaterali, il numero di cittadini di paesi terzi che hanno transitato sul suo territorio;

(c) il numero di richieste di riammissione accettate dal paese terzo in rapporto al numero di richieste di riammissione presentate a tale paese.

3. Uno Stato membro può notificare alla Commissione di incontrare problemi pratici sostanziali e persistenti nella cooperazione con un paese terzo in materia di riammissione di migranti in situazione irregolare, sulla base degli indicatori elencati al paragrafo 2.

4. La Commissione esamina entro un mese le eventuali notifiche di cui al paragrafo 3.

5. Qualora, in base all'analisi di cui ai paragrafi 2 e 4, la Commissione decida che un paese non coopera a sufficienza e che quindi occorre intervenire, essa può, tenendo conto anche delle relazioni generali dell'Unione con il paese terzo in questione, adottare, in conformità della procedura di esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2, un atto di esecuzione:

(a) che sospenda temporaneamente l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 6, dell'articolo 16, paragrafo 5, lettera b), dell'articolo 23, paragrafo 1, o dell'articolo 24, paragrafo 2, o di alcune o tutte dette disposizioni, a tutti i cittadini del paese terzo in questione o ad alcune categorie di tali cittadini, oppure

(b) che applichi i diritti per i visti di cui all'articolo 16, paragrafo 2 bis, a tutti i cittadini del paese terzo in questione o ad

alcune categorie di tali cittadini.

6. La Commissione valuta continuamente, sulla base degli indicatori di cui al paragrafo 2, se possano essere constatati miglioramenti significativi nella cooperazione del paese terzo in questione in materia di riammissione dei migranti irregolari e, tenendo conto anche delle relazioni generali dell'Unione con tale paese, può decidere di abrogare o modificare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 5.

7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 5, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi conseguiti nella cooperazione del paese terzo in questione in materia di riammissione.";

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento elimina l'intero articolo 25 bis proposto dalla Commissione.

7.12.2018

A8-0434/87

Emendamento 87

**Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson,
Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis**
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0434/2018

Juan Fernando López Aguilar

Codice dei visti

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 24

Regolamento (CE) n. 810/2009

Articolo 36 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La durata del regime è limitata a quattro mesi per anno di calendario e le categorie di beneficiari sono definite in modo chiaro ed escludono i cittadini di paesi terzi che rientrano nelle categorie di persone per le quali è richiesta una consultazione preliminare a norma dell'articolo 22 e le persone che non risiedono nel paese adiacente al valico di frontiera terrestre o in un paese che abbia collegamenti diretti effettuati da traghetto con il valico di frontiera marittimo. ***Tali regimi si applicano soltanto ai cittadini di paesi terzi con i quali sono stati conclusi accordi di riammissione e per i quali la Commissione non ha adottato una decisione di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 5.***

Emendamento

2. La durata del regime è limitata a quattro mesi per anno di calendario e le categorie di beneficiari sono definite in modo chiaro ed escludono i cittadini di paesi terzi che rientrano nelle categorie di persone per le quali è richiesta una consultazione preliminare a norma dell'articolo 22 e le persone che non risiedono nel paese adiacente al valico di frontiera terrestre o in un paese che abbia collegamenti diretti effettuati da traghetto con il valico di frontiera marittimo.

Or. en

7.12.2018

A8-0434/88

Emendamento 88

**Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson,
Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis**
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0434/2018

Juan Fernando López Aguilar

Codice dei visti

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 810/2009

Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

*(26 bis) all'articolo 39, il paragrafo
3 è modificato come segue:*

*"Nello svolgimento delle sue mansioni il
personale consolare non pone in atto
discriminazioni nei confronti delle
persone per motivi di nazionalità, sesso,
genere, situazione familiare, origine,
religione effettiva o presunta, convinzioni
personali, disabilità, età od orientamento
sessuale.";*

Or. en